



COMUNE DI PULA

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24
Del 15.02.2006

OGGETTO: =PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DI CENERI FUNEBRI.=

L'anno **DUEMILASEI (2006)** il giorno **QUINDICI** del mese di **F E B B R A I O**
nella Sede Comunale si è adunata la **GIUNTA COMUNALE**

Il Dr. WALTER CABASINO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza, con l'assistenza del Segretario Comunale **D.ssa GIUSEPPINA CRISCI**

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI		Pres.ti	Ass.ti
FA	LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PITTALUGA	ANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RASCUNA'	CARMELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUCCA	CRISTINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORCEDDU	AUGUSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOLU	ANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: STAFF.

OGGETTO: =PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DI CENERI FUNEBRI.=

PREMESSO :

- Che la Legge n°130 del 30/03/2001 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la cremazione, la dispersione delle ceneri o, alternativamente, la tumulazione, l'interramento e l'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;
- Che il Regolamento di attuazione previsto dall'Art.3 della citata legge non è stato tutt'ora emanato, nonostante la sua previsione espressa al comma 1 della l. 130/2001;
- Che nel senso della previsione normativa, si sono espressi favorevolmente sia il Presidente della Repubblica col D.P.R. 24 febbraio 2004, sia il Consiglio di Stato, Sez.I[^], attraverso la Sentenza n°2957/2003 con la quale si afferma la legittimità dell'affidamento delle ceneri ai familiari, nonché il Ministero della Salute conformandosi a tali pronunciamenti con la nota DFPREV/5401/P.F.2 c.a. in data 8 marzo 2004;
- Che esiste già una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti e che è doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove non contrasti con le norme in vigore;
- Che si rende necessario stabilire apposita procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- **DI ISTITUIRE ED APPROVARE** una procedura dettagliata per l'autorizzazione e l'affidamento delle ceneri ai familiari e la loro conservazione, espressa nei seguenti termini:
 1. *presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme;*
 2. *tale volontà potrà essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta olografa oppure manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;*
 3. in tale istanza **dovranno essere indicati:**
 - I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi della previsione della lett.e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
 - La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - La non sussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica di cui in allegato, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

DI STABILIRE che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

DI APPROVARE l'allegata modulistica sub. a) b) c) d), che fa parte integrale e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

DI DARE ATTO che la eventuale approvazione della presente proposta non comporta minori entrate né maggiori spese, per cui viene omesso il parere contabile.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

IL RESP.LE DEL SERVIZIO INTERESSASTO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa ANTONELLA DELLE DONNE

Pula, li 13.02.2006

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

ESULA ex Artt. 49 - 151 e 153 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N° 267

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo 267/2000;

AL FINE DI GARANTIRE ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali ;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE ED APPROVARE ai sensi della succitata Legge N° 130 del 30.03.2001, la procedura con la quale viene autorizzato l'affidamento delle ceneri ai familiari e la loro conservazione:

- presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme;
- tale volontà potrà essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta olografa oppure manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
- in tale istanza dovranno essere indicati:
 - I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi della previsione della lett.e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
 - La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- La non sussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

I suddetti dati verranno riportati, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, su apposita modulistica di cui in allegato, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

DI STABILIRE che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

DI APPROVARE l'allegata modulistica sub. a) b) c) d), che fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per questo Ente:

CON SEPARATA votazione, ad unanimità **delibera**, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO DR.WALTER CABASINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA GIUSEPPINA CRISCI

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 15/02/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA GIUSEPPINA CRISCI

Copia conforme all' originale per uso amm.vo
Pula, lì 15/02/2006

L'ISTRUTTORE AMM.VO DELEGATO
SIG.RA MARTA LENTI
